

CONSIGLIO di STATO- SEZ. V - sentenza 30 settembre 2013 n. 4839

Il regolamento in materia di accesso ai documenti (d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), stabilisce che il richiedente l'ostensione debba dimostrare la propria identità e, "ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato" (art. 5, comma 2, d.P.R. cit.): il che comporta la conseguenza che, se già in caso di semplici dubbi sull'effettività dei poteri rappresentativi del richiedente non potrà avere luogo l'accoglimento della richiesta di ostensione presentata in via informale, ove il richiedente risulti, invece, del tutto carente di legittimazione anche la sua richiesta di accesso formale dovrà essere disattesa (cfr. gli artt. 6, commi 1 e 3, d.P.R. cit.); anche le richieste di accesso presentate, per conto di un interessato, dal suo legale, debbono in via di principio soddisfare la suddetta regola della necessità di una dimostrazione dei poteri di rappresentanza vantati dal richiedente.

La domanda di accesso agli atti amministrativi può anche essere presentata da un legale della parte interessata ma, in tal caso, deve essere di regola accompagnata - per asseverare l'effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato - da copia di apposito mandato o incarico professionale, ovvero da sottoscrizione congiunta dell'interessato stesso.

Nel caso in cui l'interessato abbia già precedentemente rilasciato al proprio legale un mandato professionale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, non sussiste la necessità, per il legale che debba richiedere l'accesso ad un documento, di munirsi di un ulteriore ed apposito mandato, essendo sufficiente quello già ottenuto; questo, naturalmente, sempre che si tratti dell'acquisizione di atti che siano obiettivamente connessi all'oggetto dell'impugnativa proposta.

Nel caso di istanza di accesso avanzata da un legale già munito di mandato difensivo conferito per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, il legale stesso non è tenuto ad allegare, all'atto della propria domanda ostensiva, una copia del mandato impugnatorio ricevuto, nel caso in cui l'esistenza del suo titolo d'investitura sia già ampiamente noto all'Amministrazione interessata.

La sentenza ha precisato che l'avvocato che sia già munito di mandato difensivo conferito con le forme d'uso (nella specie, attributivo di "*ogni più ampio potere di legge*"), invero, così come può senz'altro rivolgere al Giudice adito un'istanza istruttoria diretta all'acquisizione di documenti, allo stesso modo deve reputarsi abilitato a perseguire tale risultato presentando direttamente, nella propria qualità, un'istanza di accesso all'Amministrazione controparte del giudizio già pendente.